

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 709

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BATTAFARANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2001

—————

Modifica dell’articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933,
n. 215, recante nuove norme per la bonifica integrale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro disegno di legge intende porre termine ad una infinita storia che finora ha prodotto contestazioni e pareri e decisioni discordi. La vicenda a cui vogliamo porre rimedio è quella anomala che caratterizza il sistema dei contributi pretesi dai consorzi di bonifica.

L'aspetto pregnante della vicenda è se alla contribuzione vantata dai consorzi il consorziato si possa opporre dichiarando la possibilità del pagamento soltanto qualora ne riceva un vantaggio.

Ecco il punto: il quadro normativo vigente prevede competenze statali, a cui si sono aggiunte pertinenze regionali e nella maggior parte dei casi vi sono anche aspetti di politica provinciale. Ora, per quanto riguarda la titolarità della potestà impositiva, essa viene tutt'oggi esercitata senza che sussista alcun legame attuale fra il tributo ed il corrispondente servizio pubblico.

Sulla questione poi vi sono state alcune importanti sentenze che vale la pena ricordare: la Corte di cassazione a Sezioni unite, con sentenza n. 8960 del 14 ottobre 1996, ha affermato che i contributi ai consorzi sono dovuti sia per i fondi agricoli sia per gli immobili urbani, purché essi ne traggano un beneficio, che può essere diretto o indiretto, ma non generico.

Anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 23-26 febbraio 1998, ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21, secondo comma, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, non consente all'autorità giurisdizionale ordinaria di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ai

contributi nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica. Ricordiamo che nella giurisprudenza della Corte costituzionale detta questione - cioè la sospensione dei ruoli esattoriali - è fondata; è anzi principio consolidato, quello secondo il quale è discriminatoria ed arbitraria, sotto il profilo della violazione dei mezzi di difesa giurisdizionale, la disciplina che fa rinvio alle norme che regolano la procedura di riscossione delle imposte dirette, disposta nei confronti di entrate di natura non tributaria (si vedano le sentenze della Corte costituzionale n. 318 del 1995, n. 239 del 1997 e n. 372 del 1997).

Ora prendiamo per esempio il caso della regione Puglia che in base al citato regio decreto n. 215 del 1933 ha regolato la questione dei consorzi di bonifica e quindi la politica ambientale sul suo territorio con la legge regionale n. 54 del 1980; detta legge però non tiene conto del principio espresso dalla giurisprudenza richiamata, ove in punto di diritto il contributo del consorziato al consorzio è dovuto ove ricorrano entrambi i requisiti dell'appartenenza al perimetro del consorzio e dell'effettivo vantaggio ricevuto. Anche se il Consiglio regionale ha modificato questa legge nell'ambito della sua legge di bilancio, questa modifica non è stata ratificata dal commissario di governo poiché il regime impositivo non è competenza delle regioni. Una storia infinita e senza soluzione.

Allora, soltanto un intervento legislativo che trasformi in normativa nazionale il principio giuridico citato può modificare leggi regionali, superate dalle predette pronunce giurisprudenziali, e formulate in base ad

una disposizione dichiarata illegittima costituzionalmente (l'articolo 21, secondo comma, del citato regio decreto n. 215 del 1933).

Crediamo che l'integrazione da apportare sia nel senso di inserire un terzo comma al-

l'articolo 21 del regio decreto n. 215 del 1933 che affermi l'obbligatorietà del pagamento al consorzio da parte del consorziato qualora allo stesso tempo costui riceva un vantaggio e il suo immobile rientri nel perimetro consortile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 21 delle norme per la bonifica integrale, approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I contributi sono dovuti ai consorzi di bonifica dai consorziati sempreché il loro immobile sia incluso nel perimetro consortile e allo stesso tempo ne ricavi un vantaggio».